

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3168

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, ALLOCCA, ARMELLA, CARAVITA, CASINI, CHIRICO, DAL CASTELLO, DAL MASO, GARAVAGLIA, LUSSIGNOLI, MENEGHETTI, MENZIANI, MORAZZONI, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, QUARENGHI, URSO GIACINTO, VENTRE, VIETTI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZOSO, ZUECH**

*Presentata il 16 febbraio 1982*

Istituzione del brevetto di soccorritore e norme relative a corsi speciali di pronto soccorso nelle scuole e presso istituzioni pubbliche e private

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge ci si propone innanzitutto di istituire il brevetto per il riconoscimento della capacità di apportare soccorsi d'urgenza. Da parecchi anni ad opera dell'Associazione italiana soccorritori, della Croce rossa italiana e di altre benemerite associazioni si sono organizzati in Italia corsi di preparazione teorico-pratica di soccorritori civili in grado di aiutare e soccorrere persone che ne abbiano urgente necessità, di intervenire, per il primo soccorso sanitario, in caso di calamità naturali o di incidenti connessi alla sempre più estesa utilizzazione di tecnologie avanzate.

L'esigenza di una organizzazione e di una pianificazione degli interventi è emersa chiaramente in occasione degli ultimi eventi calamitosi che hanno colpito il nostro paese, ed il Regolamento della legge

sulla protezione civile del 1970, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, vuole essere una risposta adeguata a questa necessità, delineando il complesso delle attività che è necessario porre in essere da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, con il concorso del volontariato.

È proprio anche al fine di poter fornire in maniera proficua, organizzata e pianificata, del grande numero di volontari preparati ad apportare il primo soccorso sanitario in caso di calamità naturali o catastrofi, che si ritiene utile istituire il brevetto di soccorritore da rilasciare a cittadini italiani che siano in possesso dell'idoneità psico-attitudinale per l'attività di soccorritore, che abbiano frequentato uno speciale corso teorico-pratico e che abbiano superato l'esame finale.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per le persone fornite del brevetto viene prevista l'iscrizione, a domanda, nei « ruolini » di cui all'articolo 23 del già menzionato Regolamento sulla protezione civile.

La presente proposta di legge prevede inoltre che il conseguimento del brevetto sia obbligatorio per alcune categorie di persone, quali le forze di polizia, i vigili del fuoco, i vigili urbani e il personale addetto alla raccolta ed al trasporto degli infermi, che per il tipo di attività esercitata, possono trovarsi molto spesso ad essere i primi operatori di immediato soccorso sanitario.

Evidentemente, come si può ben intuire, l'opera degli operatori volontari del pronto soccorso e delle categorie di persone per le quali è previsto l'obbligo di conseguire il brevetto di soccorritore, non si limita ai casi di calamità o catastrofi, ma si estende ai casi individuali di persone vittime di incidenti sulla strada, nel luogo di lavoro, nelle attività sportive e ricreative o semplicemente colte da malore.

È importante osservare che il trattamento dell'« emergente » non deve iniziare nell'ambito del presidio sanitario, ma sul luogo stesso dell'incidente o dell'insorgenza della malattia acuta e durante il trasporto al presidio sanitario.

Può essere infatti completamente inutile in determinati casi predisporre all'interno dell'ospedale mezzi ed attrezzature di alta specializzazione se il paziente, in

un'altissima percentuale di casi, viene « trattato » da persone che ignorano i più elementari principi del primo soccorso. La conseguenza di questa impropria preparazione delle persone destinate ad apportare il primo soccorso può essere quella di un aggravamento, talora irreversibile, delle condizioni iniziali.

La presente proposta di legge si propone infine l'obiettivo della diffusione, più larga e capillare possibile, in tutti gli strati della popolazione dei principi elementari di pronto soccorso.

La stessa protezione civile, ai fini della sua validità operativa, richiede anche l'impegno di ogni cittadino, in quanto la prima cellula della struttura è proprio l'individuo socialmente educato e maturo, che, al momento opportuno, reagisce all'evento e che, nell'attesa che altri accorrano in aiuto, comincia ad operare lui stesso.

È per questo che nella presente proposta di legge si prevede che le nozioni di pronto soccorso e di rianimazione costituiscano programma di insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, durante il periodo di servizio militare di leva e programma d'esame per il conseguimento della patente di guida.

La diffusione delle norme di pronto soccorso, inquadrata nella più ampia prospettiva dell'educazione sanitaria, porterebbe certamente a diminuire il numero degli infortunati che ogni anno muoiono per mancanza di una assistenza immediata e corretta.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È istituito il brevetto di soccorritore per il riconoscimento della capacità di apportare soccorsi d'urgenza.

## ART. 2.

Il brevetto di soccorritore è rilasciato dalla regione a coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3 e che hanno superato l'esame di cui all'articolo 5.

## ART. 3.

I requisiti richiesti per l'ammissione all'esame sono:

- a) cittadinanza italiana;
- b) compimento del sedicesimo anno di età;
- c) idoneità psico-attitudinale per l'attività di soccorritore, accertata e dichiarata al compimento del corso di cui al successivo punto d), dal collegio dei docenti;
- d) frequenza di un corso di pronto soccorso, istituito presso istituti universitari o ospedali che dispongano di un reparto di chirurgia e di rianimazione.

## ART. 4.

I corsi, a carattere teorico-pratico, tenuti da chirurghi e anestesisti rianimatori universitari o ospedalieri, articolati in almeno dieci lezioni di due ore ciascuna, vertono sui seguenti punti programmatici:

- a) principi di anatomia e fisiologia umana con particolare riferimento al si-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stema tegumentario, agli apparati scheletrico e locomotore, ai sistemi circolatorio, respiratorio e nervoso;

b) nozioni relative alle lesioni traumatiche con particolare riferimento a ferite, emorragie, distorsioni, lussazioni, fratture, lesioni da alte e basse temperature, stati di *shock*, insufficienza respiratoria acuta, arresto cardiaco;

c) cenni di infortunistica stradale e del lavoro;

d) prove pratiche relative a: posizione di sicurezza; posizione per il traumatizzato toracico e addominale cosciente; posizione antishock; compressione delle arterie periferiche in caso di emorragia; immobilizzazione provvisoria delle lesioni degli arti; sollevamento del fratturato della colonna; respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco esterno.

I corsi sono organizzati direttamente dalle unità sanitarie locali o da enti ed associazioni pubbliche e private.

## ART. 5.

La regione in ogni provincia, indice due sessioni di esame ogni anno per il conseguimento del brevetto di soccorritore.

La commissione di esame, nominata dal presidente della giunta regionale, è composta da:

a) un rappresentante della regione con funzioni di presidente;

b) un medico responsabile del settore igiene pubblica di una unità sanitaria locale;

c) due medici del corpo docente di cui al primo comma dell'articolo 4.

L'esame di cui al primo comma consiste in una prova teorica e in una prova pratica inerenti al programma di cui all'articolo 4.

## ART. 6.

Il conseguimento del brevetto di soccorritore è obbligatorio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere ammessi a far parte delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, dei vigili urbani, del personale addetto alla raccolta ed al trasporto degli infermi.

## ART. 7.

I cittadini in possesso del brevetto di soccorritore, sono iscritti, su loro richiesta, nei « ruolini » previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, concernente norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

## ART. 8.

Le nozioni di pronto soccorso e di rianimazione costituiscono programma di insegnamento della scuola secondaria di primo grado, nell'ambito della educazione sanitaria.

Il Governo è delegato a rivedere i programmi della scuola secondaria di primo grado al fine di adeguarli alle finalità di cui al comma precedente.

## ART. 9.

Ai militari in servizio di leva vengono impartite elementari norme teorico-pratiche di pronto soccorso e rianimazione.

## ART. 10.

All'esame per il conseguimento della patente di guida, previsto dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente norme sulla circolazione stradale, il candidato deve dimostrare di possedere la conoscenza delle elementari norme di pronto soccorso e rianimazione.

**ART. 11.**

I cittadini che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato il corso, sostenuto l'esame e conseguito il diploma di soccorritore rilasciato dall'Associazione italiana soccorritori o dalla Croce rossa italiana, possono, a domanda, ottenere il brevetto di soccorritore.